

Erba, 25 settembre 2011

Legge 67.2006

**Misure per la tutela giudiziaria
delle persone con disabilità
vittime di discriminazioni**

Avv. Gaetano De Luca

- Servizio Legale Ledha -

La Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità

- coordinamento federativo
- Servizio legale
- Mediateca
- Sportello Disabili Lombardia

Ente legittimato a presentare ricorsi antidiscriminatori

LEDHA è l'aggregazione regionale di **FISH**, aderisce al **CND** che rappresenta le associazioni italiane presso l'**EDF** (European Disability Forum).

Normativa di riferimento

- **Dichiarazione Universale Diritti dell'Uomo ONU – 10 dicembre 1948 (art. 1)**
- **Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (13 dicembre 2006) – (Legge 3 marzo 2009, n. 18)**
- **Art. 13 Trattato Ue (come modificato da Trattato Amsterdam 1997)**
- **Art. 3 Costituzione Italiana**
- **Legge 67/2006**
- **Legge 104/1992**
- **Sentenza Corte Costituzionale 80.2010**

Cosa è la disabilità

“La disabilità è un concetto in evoluzione ed è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”

Convenzione Onu (2006)

Art. 2 (Definizioni):

*“per discriminazione fondata sulla disabilità si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. **Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole.”***

Accomodamento ragionevole art. 2 conv. onu

“Per accomodamento ragionevole si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati per garantire alle pcd il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”

Nella direttiva 78 si parla di “soluzioni ragionevoli”

Convenzione Onu (2006)

Art. 5 (Uguaglianza e non discriminazione)


1. Gli Stati Parte riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.
2. Gli Stati Parte devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento
3. Al fine di promuovere l'eguaglianza e eliminare le discriminazioni, gli Stati Parte adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
4. Le misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire *de facto* l'eguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione

art. 3 Cost

- **Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**
- **È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.**

Il principio di uguaglianza sostanziale legittima un trattamento differente a favore delle pcd

La disabilità non è un fatto privato !




Art. 3 Comma 3 Cost.

**Hai un problema? E' un
Problema tuo!!**

**SPETTA ALLO STATO
(COLLETTIVITA') FARSI
CARICO DEI BISOGNI
DELLE PCD E
DELL'ELIMINAZIONE
DEGLI OSTACOLI**


LEGGE 67.2006

Aspetto innovativo



**Estensione a tutti i settori della vita del
disabile della particolare tutela accordata
nell'ambito del lavoro**

Strumento di tutela generale



Qs legge introduce un rimedio di carattere generale che non si sostituisce ma si aggiunge agli strumenti di tutela esistenti

Finalità (art. 1)

Tutto l'art. 3
nei suoi due
commi




"La presente legge, ai sensi dell'art. 3 Cost., promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'art.3 della L. 104.1992, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali."

Ambito di applicazione (art. 1 c.2)

**Tutela la persona disabile in tutti
gli ambiti della sua vita**

“Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del dlgs 216.2003, recante attuazione della Direttiva 78.2000 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.”

Principio Fondamentale




**DIVIETO DI DISCRIMINARE
LE PERSONE CON DISABILITA'**

ART. 2 co. 1

“Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità”

Nozione di discriminazione diretta

Viene ripresa la nozione di discriminazione accolta dalla legislazione esistente



“Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga”

Nozione di discriminazione indiretta

Es: barriere

nella Legge 67.2006

X omissione p.a.?

*"Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un **comportamento** apparentemente neutri mettono una persona con disabilità' in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone."*


**NON SONO PREVISTE
DEROGHE O CAUSE DI
GIUSTIFICAZIONE**

Non è necessario che lo svantaggio sia "particolare" come nel dlgs 216

Molestie (art. 2 co. 4)

“Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti”


Irrilevanza dell'elemento soggettivo



Carattere oggettivo della nozione di discriminazione


Il nostro legislatore ha scelto di considerare realizzata la discriminazione vietata anche per il solo fatto dell'esistenza di un effetto differenziato sulle persone con disabilità, senza che assuma rilevanza la reale intenzione di differenziare

Altre caratteristiche della nozione di discriminazione



- 1. Mancanza di una definizione descrittiva (impossibilità di determinare a priori in via generale e astratta la struttura del comportamento discriminatorio).**
- 2. Concetto prevalentemente comparativo (ma non solo)**

Manca di una sanzione penale



Discriminare un disabile di per sé non assume alcuna rilevanza penale (come per le discriminazioni razziali) ma costituisce un illecito civile. Il comportamento discriminatorio può assumere rilevanza penale se la condotta configura di per sé un reato (es. ingiuria, diffamazione, maltrattamenti, ect)

**TUTELA
GIURISDIZIONALE**

Procedimento speciale ex art. 44 t.u. immigrazione

L'art. 3 L. 67.2006) richiama l'azione civile contro le discriminazioni razziali introdotta dall'art. 42 Legge 40.1998 (ora art. 44 Dlgs 286/1998 T.U. Immigrazione).

Si tratta di un procedimento sommario ritagliato sul prototipo dell'art. 28 statuto lavoratori. **A differenza del dlgs 216 non viene richiamato il comma 11 (ma solo da 1 a 6 e 8)**

Legittimazione ad agire




**La stessa pcd
discriminata –
senza necessità di
un Avvocato**



**Le Associazioni
autorizzate con
decreto del Ministero
Pari Opportunità**

Tribunale competente



**Tribunale in composizione monocratica
del luogo di domicilio della persona
disabile (competenza territoriale
inderogabile)**

Azione individuale

La domanda si propone con ricorso depositato anche **personalmente** dalla parte – non è quindi necessario il patrocinio di un'avvocato

Contenuto dell'ordinanza

Con l'ordinanza il giudice potrà:

- 1. Condannare al risarcimento del danno anche non patrimoniale**
- 2. Ordinare la cessazione della condotta antidiscriminatoria.**
- 3. Adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione**
- 4. Imporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate**

Legittimazione ad agire delle Associazioni (art. 4)

1. Sono altresì legittimati ad agire .. in forza di **delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata** autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le **associazioni e gli enti individuati con decreto** del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano **carattere collettivo.**

Precedenti giurisprudenziali

Tribunale di Catania

11 gennaio 2008

- *Posto che la presenza di barriere architettoniche costituisce una discriminazione indiretta per un disabile che debba accedere ad un edificio scolastico per frequentarvi un corso, va ordinato alla provincia proprietaria dell'immobile di rimuovere definitivamente tali barriere e all'istituto scolastico di provvedere ad un'idonea sistemazione dell'arredo interno. (1)*
- *Ad un disabile che abbia subito una discriminazione, a causa della presenza di barriere architettoniche in un edificio scolastico e della non idonea sistemazione dell'arredo interno, va riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in via equitativa sulla base della durata della discriminazione e dei disagi in concreto subiti.*

Tribunale Milano 10.1.2011

- Ricorso collettivo Ledha + 17 genitori
- Deposito 10 novembre 2010
- Nonostante la giurisprudenza negativa in materia di inclusione scolastica si è voluto tentare la strada del ricorso antidiscriminatorio.
- Udienza 20.12.2010 – il giudice si è riservato
- 4.1.2011 la decisione – deposito il 10.1

Tribunale Milano 10.1.2011

Nel percorso logico-argomentativo utilizzato per arrivare alla decisione finale il giudice utilizza e richiama in modo chiaro molti dei **principi** e dei concetti che stanno alla base del **diritto antidiscriminatorio** : accomodamento ragionevole, diritto soggettivo, partecipazione, diritto fondamentale, divieto di discriminazione, discriminazione indiretta, irrilevanza della volontà di discriminare.

Tribunale Milano 10.1.2011

*“la scelta discrezionale dell’amministrazione scolastica di ridurre le ore di sostegno agli studenti disabili è idonea a concretare una **discriminazione indiretta** vietata dalla L. 67. 2006, ogni qualvolta essa non si accompagni ad una corrispondente identica contrazione della fruizione del diritto allo studio anche per tutti gli altri studenti normodotati”*

Tribunale Milano 10.1.2011

non serve ad escludere la discriminazione il fatto che agli alunni con disabilità vengano garantite le stesse ore di insegnamento curricolare, in quanto per gli alunni con disabilità l'insegnante di sostegno costituisce uno **strumento indispensabile** per garantire una adeguata attuazione del loro diritto all'istruzione e allo studio.

Tribunale Milano 10.1.2011

- *“la pubblica amministrazione non può utilmente invocare l’assenza di una volontà di discriminare”*
- “E’ del tutto irrilevante che la discriminazione sia frutto di una volontà di discriminare”.
- Il **dispositivo**: 1. accertamento della discriminazione 2. ordine di cessazione della condotta discriminatoria 3. condanna al ripristino entro 30 gg delle stesse ore di sostegno dell’anno precedente
- Non è stato chiesto il risarcimento del danno
- La p.a. è stata condannata alle spese (onorario e diritti euro 2000).

Tribunale Milano 19.3.2011

- Ha rigettato il reclamo principale del Miur
- Ha accolto il reclamo incidentale
- In parziale riforma .. Condanna la p.a. a ripristinare entro 30 gg il numero di ore definito analiticamente dalla stessa ordinanza
- Condanna il Miur alle spese di lite (1500 diritti e 3000 onorari).

Grazie !